

Regolamento per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo per l'affidamento di moduli o corsi curriculari ai sensi della L. 240/2010, art. 6, comma 4

SENATO ACCADEMICO	12.04.2012
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	17.04.2012
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
DECRETO RETTORALE	DR 663/2012 dd. 7.6.2012
UFFICIO COMPETENTE	Sezione Servizi al Personale Docente

Ultimo aggiornamento 7 giugno 2012 a cura Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali

Art. 1

L'affidamento di moduli o corsi curriculari a ricercatori di ruolo a tempo indeterminato (RU) a titolo gratuito o retribuito avviene con il consenso dell'interessato.

Art. 2

Il costo orario dell'attività di didattica frontale per insegnamenti relativi a discipline di base (A), discipline caratterizzanti (B) e discipline affini e integrative (C), affidata ai RU, è determinato dal CdA secondo le risorse disponibili ma non può essere inferiore al costo orario minimo stabilito in Ateneo per le altre fasce di docenza per gli stessi insegnamenti. Il costo orario dell'attività di didattica frontale affidata ai RU coincide con il valore del costo orario della retribuzione incentivata (CI).

Art. 3

Sono retribuite le ore di impegno effettivo corrispondenti a tutte le ore di didattica frontale ivi comprese quelle relative alle eventuali reiterazioni delle lezioni o esercitazioni. L'impegno orario effettivo di ciascun ricercatore viene stabilito preventivamente dai Dipartimenti (fino al completamento della transizione statutaria: dalle Facoltà) in tempi utili per le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, di cui all'Art. 6 e certificato dagli stessi (fino al completamento della transizione statutaria: dalle stesse) a consuntivo.

Art. 4

La retribuitività della didattica frontale in relazione alla tipologia dei moduli o corsi definita dagli ordinamenti didattici dipende in ogni caso dai criteri stabiliti dall'Ateneo.

Art. 5

Possano essere retribuiti i RU che:

- a) optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria; e
- b) non svolgono attività didattica all'interno di Corsi di studio di I e II livello presso altre università (fatti salvi i Corsi di Studio Interateneo) se non oltre il numero minimo di

ore definito annualmente (NMO) ed esclusivamente su corsi delle tipologie A, B e C, presso l'Università di Trieste; e

- c) svolgono almeno 120 ore annuali di attività didattica in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, di lezioni, esercitazioni e seminari nonché ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento.

Art. 6

I RU possono beneficiare della retribuzione incentivata (CI) se si impegnano, nell'anno, a totalizzare il numero minimo di ore (NMO) per l'insegnamento ufficiale su corsi delle tipologie A, B e C, oppure anche su altri insegnamenti (quindi anche su Corsi a Scelta dello Studente). Possono essere conteggiate, ai fini del raggiungimento del valore minimo, anche le ore fornite a titolo gratuito o comunque con retribuzione oraria pari al costo di riferimento di Ateneo (CRA). In ogni caso il valore della retribuzione oraria è pari:

- a) al valore (CI) - annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico - per insegnamenti delle tipologie A, B e C, ricoperti sia all'interno della quota minima di ore (NMO), che oltre tale valore;
- b) oppure al valore pari al CRA per le altre fattispecie.

Il numero minimo di ore (NMO) è fissato annualmente dagli Organi Accademici ed è uguale a quello a cui sono tenuti, obbligatoriamente, i Ricercatori a tempo determinato ex L.240/2010 (RTD240).